



N. 118 /2009 REG.ORD.SOSP.  
N. 00061/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 61 del 2009, proposto da:  
Kria S.r.l., con sede in Seregno, Via San Vitale n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Stefano Arrighetti, rappresenta e difesa dall'avv. Claudio Colombo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Minoli in Torino, via Po, 11;

*contro*

5T S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Torino, corso Re Umberto, 77;  
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore;  
GTT (Gruppo Torinese Trasporti) S.p.A. Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

*nei confronti di*

Kapsch-Busi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro e Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via del Carmine, 2;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) della determinazione del Direttore Generale di 5T s.r.l. 7 novembre 2008 n. 65, recante aggiudicazione definitiva a favore della Kapsch Busi della gara d'appalto avente ad oggetto la fornitura, posa in opera e

manutenzione di 20 varchi elettronici costituenti l'ampliamento del sistema di varchi elettronici per il controllo accessi ad aree soggette a limitazione del traffico nella città di Torino;

b) dei verbali di gara e, in particolare, di quello del 19/9/2008, limitatamente alla parte in cui dispone l'ammissione della Kapsch Busi s.p.a. alla gara e di quelli del 6 ottobre 2008, 13/10/2008 e 15/10/2008, relativamente alle parti in cui hanno assegnato il punteggio per la componente tecnica alla Kapsch Busi s.p.a.;

c) della relazione della commissione di gara del 7/11/2008 avente ad oggetto la valutazione della congruità dell'offerta presentata dal concorrente, nonché del risarcimento del danno, da liquidare in forma specifica ovvero per equivalente, ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e dell'art. 6 della L. 21 luglio 2000 n. 205.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di 5T S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Kapsch-Busi S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale di Kapsch-Busi S.p.A.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/02/2009 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti, di cui all'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, attesa, nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso principale ed incidentale le cui doglianze non appaiono assistite dal "fumus boni juris";

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - 2<sup>a</sup> Sezione -  
RESPINGE la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 04/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Primo Referendario

  
**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II - 5 FEB. 2009

  
**IL SEGRETARIO**